

Indice

Protocollo B Relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai Metodi di Cooperazione amministrativa	4
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»	5
Articolo 2 Requisiti di carattere generale	5
Articolo 3 Cumulo nell'AELS	5
Articolo 4 Cumulo in Tunisia	6
Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti.....	7
Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati.....	7
Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti	8
Articolo 8 Unità da prendere in considerazione	8
Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili	9
Articolo 10 Assortimenti	9
Articolo 11 Elementi neutri	9
TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI	9
Articolo 12 Principio della territorialità.....	9
Articolo 13 Trasporto diretto.....	10
Articolo 14 Esposizioni	10
TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE	11
Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi	11
TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE.....	12
Articolo 16 Requisiti di carattere generale	12
Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED.....	12
Articolo 18 Certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori.....	13
Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.....	14
Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza	14
Articolo 21 Contabilità separata	14
Articolo 22 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED	14
Articolo 23 Esportatore autorizzato.....	16
Articolo 24 Validità della prova dell'origine	16
Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine	16
Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate	16
Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine	16

Articolo 27a Dichiarazione del fornitore	17
Articolo 28 Documenti giustificativi	17
Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi	18
Articolo 30 Discordanze ed errori formali	18
Articolo 31 Importi espressi in euro	18
TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	19
Articolo 32 Assistenza reciproca	19
Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine	19
Articolo 33a Controllo delle dichiarazioni dei fornitori	20
Articolo 34 Composizione delle controversie	20
Articolo 35 Sanzioni	20
Articolo 36 Zone franche	21
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI	21
Articolo 37 Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine	21
Articolo 38 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito	21
Articolo 39 Allegati	21
<i>Allegato I al protocollo B</i>	22
Note introduttive all'elenco dell'allegato II	22
<i>Allegato II al Protocollo B</i>	22
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario	22
<i>Allegato III a al Protocollo B</i>	22
Facsimile del certificato di circolazione EUR.1	22
<i>Allegato III b al Protocollo B</i>	22
Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED	22
<i>Allegato IV a al Protocollo B</i>	22
Testo della dichiarazione su fattura	22
<i>Allegato IV b al Protocollo B</i>	22
Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED	22
<i>Allegato V al Protocollo B</i>	23
Lista dei paesi e territori, che fanno parte del partenariato euromediterraneo sulla base della dichiarazione di Barcellona adottata alla Conferenza euromediterranea fra la Comunità europea ed i paesi o territori accennati qui sotto:	23
<i>Allegato VI al Protocollo B</i>	24
Dichiarazione del fornitore	24
DECLARATION DU FOURNISSEUR	24
SUPPLIER'S DECLARATION	26
<i>Allegato VII al Protocollo B</i>	28

Dichiarazione del fornitore a lungo termine	28
DECLARATION A LONG TERME DU FOURNISSEUR	28
LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION	31

Protocollo B Relativo alla definizione della nozione di "Prodotti originari" e ai Metodi di Cooperazione amministrativa

Ad articolo 5

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) " per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante - nell'AELS o in Tunisia - nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell' AELS o in Tunisia;
- h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali nell' AELS o in Tunisia;
- j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende le acque territoriali;
- n) la definizione "euro" corrisponde all'equivalente nella moneta unica dell'Unione monetaria europea (euro);
- o) la definizione "uno Stato AELS" corrisponde ad uno dei seguenti Stati: Islanda, Norvegia o Svizzera (compreso il Principato del Liechtenstein)¹;
- p) le parti contraenti sono: l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera, il Principato del Liechtenstein e la Tunisia.

¹ In ragione dell'Unione doganale fra la Svizzera e il Liechtenstein, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati come se fossero originari della Svizzera.

TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo, si considerano prodotti originari dell'AELS:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell' AELS ai sensi dell'articolo 5;
 - b) i prodotti ottenuti nell' AELS in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell' AELS di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6;
 - c) le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Tunisia:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in Tunisia ai sensi dell'articolo 5;
 - b) i prodotti ottenuti in Tunisia in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Tunisia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
3. L'applicazione del paragrafo 1, lettera c), è subordinata all'esistenza di un accordo di libero scambio tra la Tunisia, da una parte, e gli Stati SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), dall'altra.

Articolo 3 Cumulo nell'AELS

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari dell'AELS i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)², dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o dell'AELS, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o trasformazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, sono considerati originari dell'AELS i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995³, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno dell'AELS. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno dell'AELS non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario dell'AELS soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nell'AELS.
4. I prodotti originari di uno dei paesi elencati ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nell'AELS conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
- 4a. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate nell'AELS se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive nell'AELS. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari dell'AELS solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall'articolo 7.

² Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

³ L'elenco dei paesi e territori facenti parte del partenariato euromediterraneo si trova nell'Allegato V.

5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
- a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione,
 - b) i materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo,
e
 - c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Tunisia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

L'AELS fornirà alla Tunisia, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4 Cumulo in Tunisia

1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Tunisia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari della Bulgaria, della Svizzera (compreso il Liechtenstein)⁴, dell'Islanda, della Norvegia, della Romania, della Turchia o dell'AELS, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Tunisia. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, sono considerati originari della Tunisia i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari delle Isole Faerøer o di un qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28 novembre 1995⁵, esclusa la Turchia, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni, oltre a quelle di cui all'articolo 7, all'interno della Tunisia. Non si richiede che questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Tunisia non vanno oltre le operazioni previste dall'articolo 7, il prodotto ottenuto è considerato originario della Tunisia soltanto se il valore aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore ai materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione in Tunisia.
4. I prodotti originari di uno dei paesi elencati ai paragrafi 1 e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione in Tunisia conservano la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi.
- 4a. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o trasformazioni effettuate in Marocco, Algeria o Tunisia si considerano effettuate in Tunisia se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in Tunisia. I prodotti originari ottenuti in due o più paesi in questione a norma della presente disposizione sono considerati prodotti originari della Tunisia solo se la lavorazione o trasformazione va al di là di quelle contemplate dall'articolo 7.
5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato soltanto a condizione che:
 - a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione,
 - b) materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previste da questo protocollo,
e

⁴ Il Principato del Liechtenstein ha un'unione doganale con la Svizzera ed è una delle Parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

⁵ L'elenco dei paesi e territori facenti parte del partenariato euromediterraneo si trova nell'Allegato V.

- c) siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in Tunisia, secondo le procedure di questo paese, avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo.

Il cumulo di cui al presente articolo si applica dalla data indicata nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C).

La Tunisia fornisce all'AELS, per il tramite della Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore, e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi elencati ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5 Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano "interamente ottenuti" nell'AELS o in Tunisia:
 - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti del regno vegetale raccolti sul loro territorio;
 - c) gli animali vivi, nati ed allevati sul loro territorio;
 - d) i prodotti che provengono da animali vivi allevati sul loro territorio;
 - e) i prodotti della caccia o della pesca praticate sul loro territorio;
 - f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'AELS o della Tunisia, con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
 - i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
 - j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
 - k) le merci ottenute sul loro territorio esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere a)-j).
2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
 - a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'AELS o in Tunisia,
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'AELS o della Tunisia,
 - c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri dell'AELS o della Tunisia, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'AELS o della Tunisia e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini di detti Stati,
 - d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri dell'AELS o della Tunisia, e
 - e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, da cittadini di Stati membri dell'AELS o della Tunisia.

Articolo 6 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:
 - a) il loro valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

Articolo 7 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondata, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
 - j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
 - n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);
 - p) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'AELS o in Tunisia su quel prodotto.

Articolo 8 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.
2. Ogniquale volta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 9 Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel suo o per i quali non viene emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10 Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI**Articolo 12 Principio della territorialità**

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nell'AELS o in Tunisia, fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le merci originarie esportate dall'AELS o dalla Tunisia verso un altro paese e successivamente reimportate nell'AELS o in Tunisia sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
 - a) che le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;
e
 - b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.
3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'AELS o della Tunisia sui materiali esportati dall'AELS o dalla Tunisia e successivamente reimportati, purché:
 - a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nell'AELS o in Tunisia o siano stati sottoposti a una lavorazione o trasformazione che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 prima della loro esportazione,
e
 - b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
 - i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;
e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'AELS o della Tunisia non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Per l'applicazione del paragrafo 3, le condizioni enumerate al titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori dell'AELS o della Tunisia. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale in questione, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'AELS o della Tunisia con l'applicazione del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori dell'AELS o della Tunisia, compreso il valore dei materiali aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale dell'articolo 6, paragrafo 2.
7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli 50-63 del sistema armonizzato.
8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori dell'AELS o della Tunisia sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 13 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati tra l'AELS e la Tunisia direttamente o attraverso i territori degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli dell'AELS o della Tunisia.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:
 - a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese esportatore fino all'uscita dal paese di transito; oppure
 - b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
 - i) un'esatta descrizione dei prodotti,
 - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzatie
 - iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta dei prodotti nel paese di transito; oppure
- c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo.

Articolo 14 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'AELS o in Tunisia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - a) un esportatore ha inviato detti prodotti dall'AELS o dalla Tunisia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nell'AELS o in Tunisia;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizionee
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari dell'AELS, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono soggetti, nell'AELS o in Tunisia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nell'AELS o in Tunisia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell'articolo 9 e ai prodotti degli assortimenti definiti a norma dell'articolo 10, se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.
6. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'AELS o della Tunisia senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
7. In deroga al paragrafo 1, la Tunisia può applicare ai prodotti che non rientrano nei capitoli 1-24 del sistema armonizzato la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per gli oneri di effetto equivalente applicabili ai materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in conformità delle seguenti disposizioni:
 - a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Tunisia;
 - b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore in Tunisia.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 31 dicembre 2009 e possono essere rivedute di comune accordo.

TITOLO V PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 16 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari dell'AELS importati in Tunisia e i prodotti originari della Tunisia importati nell'AELS beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
 - a) di un certificato di circolazione EUR.1, il cui facsimile figura nell'allegato III a;
 - b) di un certificato di circolazione EUR-MED, il cui facsimile figura nell'allegato III b;
 - c) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura" o "dichiarazione su fattura EUR-MED"), rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è riportato negli allegati IV a e IV b.
2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

Articolo 17 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED

1. Il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED viene rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e il formulario di domanda, i cui facsimile figurano agli allegati III a e III b. Detti formulari sono compilati in una delle lingue ufficiali di una parte contraente o in inglese e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di uno Stato membro dell'AELS o della Tunisia rilasciano un certificato di circolazione EUR.1:
 - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'AELS, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;
 - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED;
 - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'AELS o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 3, paragrafo 4a, e 4, paragrafo 4a, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
5. Il certificato di circolazione EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'AELS o della Tunisia se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari

dell'AELS, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con i quali si applica il cumulo, soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e

- il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
- i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
- i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.

6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR-MED deve figurare una delle seguenti dichiarazioni in inglese:

- se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

"CUMULATION APPLIED WITH ... (*nome del paese/dei paesi*)";

- se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:

"NO CUMULATION APPLIED".

7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED dev'essere indicata nella casella 11 del certificato.
9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18 Certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 9, il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
oppure se
 - b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 9, un certificato di circolazione EUR-MED può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell'esportazione è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1, purché si possa dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED nonché i motivi della sua richiesta. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY".

I certificati di circolazione EUR-MED rilasciati a posteriori in applicazione del paragrafo 2 devono recare la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no ... *[data e luogo del rilascio]*)".

5. Le diciture di cui al paragrafo 5 devono figurare nella casella 7 del certificato EUR.1 o EUR-MED.

Articolo 19 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1 o EUR-MED, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:
"DUPLICATE".
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 20 Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'AELS o in Tunisia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 o EUR-MED al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'AELS o in Tunisia. I certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

Articolo 21 Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "separazione contabile".
2. Questo metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.
3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.
4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.
5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.
6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla in qualsiasi momento, qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente allegato.

Articolo 22 Condizioni per il rilascio di una dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED

1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c) possono essere compilate:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;

- oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, può essere rilasciata una dichiarazione su fattura nei seguenti casi:
- se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'AELS o della Tunisia, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo;
 - se i prodotti in questione possono essere considerati originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine siano stati rilasciati un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED;
 - se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'AELS o della Tunisia, con applicazione del cumulo di cui agli articoli 3, paragrafo 4a, e 4, paragrafo 4a, e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'AELS, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 con cui si applica il cumulo, soddisfano i requisiti del presente protocollo e
- il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
 - i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell'ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, oppure
 - i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4.
4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED devono contenere una delle seguenti dichiarazioni in inglese:
- se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
"CUMULATION APPLIED WITH ... (*nome del paese/dei paesi*)";
 - se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui agli articoli 3 e 4:
"NO CUMULATION APPLIED".
5. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura negli allegati IV a e IV b, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna all'autorità doganale del paese d'esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

Articolo 23 Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED.
4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

Articolo 24 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d'importazione.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese d'importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d'importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci nn. 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 27a Dichiarazione del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura, nell'AELS o in Tunisia, per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dalla Tunisia, dal Marocco, dalla Tunisia o dall'AELS, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in questi paesi senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. Le dichiarazioni dei fornitori di cui al paragrafo 1 costituiscono la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in Tunisia, in Marocco, in Tunisia o nell'AELS al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari dell'AELS o della Tunisia e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'Allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in Tunisia, in Marocco, in Tunisia o nell'AELS rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un'unica dichiarazione del fornitore, in appresso denominata "dichiarazione del fornitore a lungo termine", valida anche per le successive spedizioni.

Di regola, la dichiarazione del fornitore a lungo termine può essere valida per un periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi.

La dichiarazione del fornitore a lungo termine è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'Allegato VI e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione.

Il fornitore informa immediatamente il suo cliente qualora la dichiarazione del fornitore a lungo termine non sia più applicabile alle merci fornite.

5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l'accordo, conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere compilata a mano, nel qual caso deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 28 Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafo 5, e all'articolo 27 bis, paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti originari dell'AELS, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, che soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo e che le informazioni contenute nella dichiarazione del fornitore sono esatte, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi eseguiti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nell'AELS o in Tunisia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nell'AELS o in Tunisia, rilasciati o compilati nell'AELS o in Tunisia, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nell'AELS o in Tunisia in conformità del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori dell'AELS o della Tunisia in applicazione dell'articolo 12 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo;
- f) dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nell'AELS, in Tunisia, in Marocco o in Tunisia i materiali utilizzati, compilate in uno di questi paesi.

Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine, delle dichiarazioni dei fornitori e dei documenti giustificativi

- 1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
- 2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.
- 2a. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6.
- 3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore a lungo termine deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bollette di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza della dichiarazione del fornitore a lungo termine.
- 4. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
- 5. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati.

Articolo 30 Discordanze ed errori formali

- 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
- 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

Articolo 31 Importi espressi in euro

- 1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi espressi nella moneta

nazionale degli Stati membri dell'AELS, della Tunisia o degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4, equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 27, paragrafo 3 in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Tali importi sono comunicati alla Commissione dell'AELS europee entro il 15 ottobre e si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione dell'AELS europee notifica gli importi a tutti i paesi interessati.
4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della conversione.

Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro purché, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, non si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato di associazione su richiesta dell'AELS o della Tunisia. Nel procedere a detta revisione, il Comitato di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 32 Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri dell'AELS e della Tunisia si comunicano a vicenda, tramite la Commissione dell'AELS europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su fattura, delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del fornitore.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'AELS e la Tunisia si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, devono essere inviati tutti i documenti e le informa-

zioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto e indicare chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'AELS, della Tunisia o di uno degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 33a Controllo delle dichiarazioni dei fornitori

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni dei fornitori, comprese le dichiarazioni dei fornitori a lungo termine, può essere effettuato per sondaggio oppure ogni qualvolta le autorità doganali del paese in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione su fattura nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali del paese suddetto rispediscono la dichiarazione del fornitore, la o le fatture, la o le bollette di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese dove è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicare chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e permettere di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione potesse essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o per compilare una dichiarazione su fattura.

Articolo 34 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 33 e 33 bis che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo e i problemi di interpretazione del presente protocollo vengono sottoposti al Comitato di associazione.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

Articolo 35 Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è assoggettato a sanzioni.

Articolo 36 Zone franche

1. L'AEELS e la Tunisia adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari dell'AEELS o della Tunisia importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 o EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 37 Sottocomitato per questioni doganali e relative all'origine**

1. Viene istituito un Sottocomitato del Comitato misto per questioni doganali e relative all'origine.
2. Il Sottocomitato scambia informazioni, discute gli sviluppi, prepara e coordina le prese di posizione, adotta i preparativi per il miglioramento tecnico delle regole d'origine e assiste il Comitato misto in riguardo a:
 - a) le regole d'origine e la cooperazione amministrativa conformemente al presente protocollo;
 - b) le altre questioni, al cui esame è stato sottoposto il Sottocomitato da parte del Comitato misto.
3. Un rappresentante di uno Stato dell'AEELS o della Tunisia presiede, alternativamente e per una durata convenuta, il Sottocomitato. Il presidente viene designato in occasione della prima riunione del Sottocomitato. Il Sottocomitato agisce in concordanza.
4. Il Sottocomitato deve presentare un rapporto al Comitato misto e può sottoporre a quest'ultimo proposte attinenti alle sue attività.
5. Il sottocomitato si riunisce secondo le necessità. Esso può essere convocato dal Comitato misto, dal presidente del Sottocomitato oppure su domanda di una parte contraente. Gli incontri si svolgono alternativamente in Libano o in uno Stato dell'AEELS.
6. Un ordine del giorno, messo a punto dal presidente mediante accordo con le parti contraenti, è sottoposto a quest'ultime per ogni seduta, generalmente al più tardi due settimane prima della riunione.

Articolo 38 Disposizioni transitorie per le merci in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, si trovano in transito nel territorio di uno Stato dell'AEELS o del Marocco oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 o EUR-MED, rilasciato a posteriori dalle autorità doganali dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 39 Allegati

Gli allegati sono parte integrale di questo protocollo.

Allegato I al protocollo B

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

[\(Vedi pagina 3\)](#)

Allegato II al Protocollo B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

[\(Vedi pagina 8 e segg.\)](#)

Allegato III a al Protocollo B

[Facsimile del certificato di circolazione EUR.1](#)

Allegato III b al Protocollo B

[Facsimile del certificato di circolazione EUR-MED](#)

Allegato IV a al Protocollo B

[Testo della dichiarazione su fattura](#)

Allegato IV b al Protocollo B

[Testo della dichiarazione su fattura EUR-MED](#)

Allegato V al Protocollo B

Lista dei paesi e territori, che fanno parte del partenariato euromediterraneo sulla base della dichiarazione di Barcellona adottata alla Conferenza euromediterranea fra la Comunità europea ed i paesi o territori accennati qui sotto:

Algeria

Egitto

Israele

Giordania

Libano

Marocco

Siria

Tunisia

OLP, che agisce per conto dell'Autorità palestinese (Cisgiordania e Striscia di Gaza)

Allegato VI al Protocollo B**Dichiarazione del fornitore**

Francese:

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DECLARATION DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un Etat de l'AELE ou en Tunisie sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur de marchandises énumérées dans document annexe, déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie, ont été utilisées dans un Etat de l'AELE ou en Tunisie pour produire les marchandises en question:

Désignation des marchandises fournies ¹	Désignation des matières non originaires utilisées	Position SH des matières non originaires utilisées ²	Valeur des matières non originaires utilisées ^{2 3}
.....			
			
			
			Total.....

2. Toutes les autres matières utilisées dans un Etat de l'AELE ou en Tunisie pour produire les marchandises en question sont originaires d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie;
3. les marchandises figurant ci-après ont subi une ouvraison ou transformation hors d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie conformément à l'article 12 du protocole B de l'accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies	Valeur ajoutée acquise hors d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie ⁴
.....	
.....	
.....	
	
	(lieu et date)
	
	
	
	
	(Adresse et signature du fournisseur suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

-
- ¹ Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.
- Exemple:
Le document présenté se rapporte à différents modèles électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.
- ² Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.
- Exemples:
La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d'un Etat de l'AELE et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de cet Etat de l'AELE indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.
Un fabricant de fils de fer de la position SH 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.
- ³ Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans un Etat de l'AELE ou en Tunisie.
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
- ⁴ Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y sont incorporées.
Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

Inglese:

The supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in an EFTA State or Tunisia without having obtained preferential origin status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by the annexed document, declare that:

1. The following materials which do not originate in an EFTA State or Tunisia have been used in an EFTA State or Tunisia to produce these goods:

Description of the goods supplied ¹	Description of non-originating materials used	Heading of non-originating materials used ²	Value of non-originating materials used ^{2 3}
Total value			
Total value			

2. All the other materials used in an EFTA State or Tunisia to produce these goods originate in an EFTA State or Tunisia;
3. The following goods have undergone working or processing outside an EFTA State or Tunisia in accordance with Article 12 of Protocol B to the Agreement between the EFTA States and Tunisia and have acquired the following total added value there:

Description of the goods supplied	Total added value acquired outside an EFTA State or Tunisia ⁴
	(Place and date)
	(Address and signature of the supplier; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

-
- ¹ When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.
- Example:
The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of these motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.
- ² The indications requested in these columns should only be given if they are necessary.
- Examples:
The rule for garments of ex Chapter 62 says that non-originating yarn may be used. If a manufacturer of such garments in Tunisia uses fabric imported from an EFTA State which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for an EFTA State supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.
A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column 'bars of iron'. Where this wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the fourth column the value of non-originating bars.
- ³ 'Value of materials' means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in an EFTA State or Tunisia.
The exact value for each non-originating material used must be given per unit of the goods specified in the first column.
- ⁴ 'Total added value' shall mean all costs accumulated outside an EFTA State or Tunisia, including the value of all materials added there. The exact total added value acquired outside an EFTA or Tunisia must be given per unit of the goods specified in the first column.

Allegato VII al Protocollo B**Dichiarazione del fornitore a lungo termine**

Francese:

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DECLARATION A LONG TERME DU FOURNISSEUR

relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans un Etat de l'AELE ou en Tunisie sans acquérir le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné, fournisseur de marchandises énumérées dans le présent document, qui sont régulièrement envoyées à¹, déclare que:

1. les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie, ont été utilisées dans un Etat de l'AELE ou en Tunisie pour produire les marchandises en question:

Désignation des marchandises fournies ²	Désignation des matières non originaires utilisées	Position SH des matières non originaires utilisées ³	Valeur des matières non originaires utilisées ^{3 4}
.....			
.....			
.....			
		Valeur totale	
.....			
.....			
		Valeur totale	

2. toutes les autres matières utilisées dans un Etat de l'AELE ou en Tunisie pour produire les marchandises en question sont originaires d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie;
3. les marchandises figurant ci-après ont subi une ouvraison ou transformation hors d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie conformément à l'article 12 du protocole B de l'accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-dessous:

Désignation des marchandises fournies		Valeur ajoutée acquise hors d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie ⁵
.....		
.....		
.....		
.....		
		(lieu et date)
		
		
		
		
		(Adresse et signature du fournisseur suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

La présente déclaration est valable pour toutes les expéditions futures de ces marchandises effectuées de

à⁶

Je m'engage à informer immédiatement¹ de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration.

.....
(lieu et date)

.....
.....
.....
(Adresse et signature du fournisseur suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

¹ Nom et adresse du client.

² Lorsque la déclaration se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

Exemple:

Le document présenté se rapporte à différents modèles électriques relevant du n° 8501 utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires entrant dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise.

³ Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en Tunisie, utilise du tissu importé d'un Etat de l'AELE et obtenu, dans ce dernier pays, à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de cet Etat de l'AELE indique "fils" comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni la valeur des fils en question.

Un fabricant de fils de fer de la position SH 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

- 4 Les termes "valeur des matières" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans un Etat de l'AELE ou en Tunisie.
La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
- 5 Les termes "valeur ajoutée totale" désignent les différents coûts accumulés hors d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie, y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été incorporées.
Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors d'un Etat de l'AELE ou de Tunisie doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.
- 6 Indiquer les dates. La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser 12 mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières du pays où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

Inglese:

The long-term supplier's declaration, the text of which is given below, must be made out in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

LONG-TERM SUPPLIER'S DECLARATION

for goods which have undergone working or processing in an EFTA State or Tunisia without having obtained preferential originating status

I, the undersigned, supplier of the goods covered by this document, which are regularly supplied to¹ declare that:

1. The following materials which do not originate in an EFTA State or Tunisia have been used in an EFTA State or Tunisia to produce these goods:

Description of the goods supplied ²	Description of non-originating materials used	Heading of non-originating materials used ³	Value of non-originating materials used ^{3 4}
Total value			
Total value			

2. All the other materials used in an EFTA State or Tunisia to produce these goods originate in an EFTA State or Tunisia;
3. The following goods have undergone working or processing outside an EFTA State or Tunisia in accordance with Article 12 of Protocol B to the Agreement between the EFTA States and Tunisia and have acquired the following total added value there:

Description of the goods supplied	Total added value acquired outside an EFTA State or Tunisia ⁵
	(Place and date)
	(Address and signature of the supplier; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

This declaration is valid for all subsequent consignments of these goods dispatched from.....

to.....⁶.

I undertake to inform.....¹ immediately if this declaration is no longer valid.

.....
(Place and date)

.....
.....
.....

.....
.....
.....
(Address and signature of the supplier; in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

¹ Name and address of customer.

² When the invoice, delivery note or other commercial document to which the declaration is annexed relates to different kinds of goods, or to goods which do not incorporate non-originating materials to the same extent, the supplier must clearly differentiate them.

Example:

The document relates to different models of electric motor of heading 8501 to be used in the manufacture of washing machines of heading 8450. The nature and value of the non-originating materials used in the manufacture of these motors differ from one model to another. The models must therefore be differentiated in the first column and the indications in the other columns must be provided separately for each of the models to make it possible for the manufacturer of washing machines to make a correct assessment of the originating status of his products depending on which model of electrical motor he uses.

³ The indications requested in these columns should only be given if they are necessary.

Examples:

The rule for garments of ex Chapter 62 says that non-originating yarn may be used. If a manufacturer of such garments in Tunisia uses fabric imported from an EFTA State which has been obtained there by weaving non-originating yarn, it is sufficient for an EFTA State supplier to describe in his declaration the non-originating material used as yarn, without it being necessary to indicate the heading and value of such yarn.

A producer of iron of heading 7217 who has produced it from non-originating iron bars should indicate in the second column 'bars of iron'. Where this wire is to be used in the production of a machine, for which the rule contains a limitation for all non-originating materials used to a certain percentage value, it is necessary to indicate in the fourth column the value of non-originating bars.

⁴ 'Value of materials' means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in an EFTA State or Tunisia.

The exact value for each non-originating material used must be given per unit of the goods specified in the first column.

⁵ 'Total added value' shall mean all costs accumulated outside an EFTA State or Tunisia, including the value of all materials added there.

The exact total added value acquired outside an EFTA State or Tunisia must be given per unit of the goods specified. in the first column.

- ⁶ Insert dates. The period of validity of the long term supplier's declaration should not normally exceed 12 months, subject to the conditions laid down by the customs authorities of the country where the long term supplier's declaration is made out.